

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 GEN. 1999

ADDI 26 GEN. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|------------|----------|-----------|
| BADALONI | Pietro | Presidente | GUASCO | Romolo | Assessore |
| COSENTINO | Lionello | Vice Presidente | HERMANN | Giovanni | " |
| AMATI | Matteo | Assessore | LUCISANO | Pietro | " |
| BONADONNA | Salvatore | " | MARRONI | Angiolo | " |
| CIOFFARELLI | Francesco | " | NERA | Michele | " |
| FEDERICO | Maurizio | " | PIZZUTELLI | Vincenzo | " |


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO, AMATI, CIOFFARELLI, GUASCO E MARRONI.

DELIBERAZIONE N° 202

Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 7359 del 15.12.98.





OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 7359 del
15.12.'98.

LA GIUNTA REGIONALE

SENTITA la relazione svolta dall'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

VISTA la propria deliberazione n.7359 del 15.12.'98 , avente per oggetto "Costituzione dell'Agenzia regionale per la mobilità - Art. 27, comma 3 della L.R. n. 30/98";

RICORDATO che per effetto della richiamata deliberazione è stato approvato l'atto costitutivo della suddetta "Agenzia regionale per la mobilità";

TENUTO CONTO che il menzionato atto costitutivo contiene alcuni errori materiali;

RAVVISATA la necessità da un lato di eliminare gli errori anzidetti e dall'altro di effettuare precisazioni ed integrazioni;

VISTO lo schema di atto costitutivo, allegato alla presente deliberazione, predisposto per le finalità anzidette, in sostituzione di quello approvato con proprio atto n. 7359 del 15.12.'98;

RITENUTO che lo schema stesso possa soddisfare pienamente le esigenze dell'Amministrazione Regionale per l'attività di supporto tecnico-operativo previsto dalla legge regionale n. 30/98;

vista la Lu. 127 del 15-5-'97
All'unanimità dei voti

D E L I B E R A

1. di approvare per le considerazioni svolte in premessa "l'atto costitutivo dell'Agenzia Regionale per la mobilità", allegato al presente atto, (All. 1) del quale è parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che l'atto costitutivo di cui al punto n. 1 sostituisca integralmente quello approvato con propria deliberazione n. 7359 del 15.12.'98.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15.5.97, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

EC/del.99/sp

15 FEB. 1999

Am

All. n. 1

ATTO COSTITUTIVO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA'

Art. 1

(Agenzia regionale per la mobilità)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 3 della legge regionale 16 luglio 98, n.30, è istituita l'Agenzia regionale per la mobilità, intesa quale strumento di supporto tecnico-operativo per l'attività di programmazione e pianificazione regionale del trasporto pubblico locale.

Art. 2


(Competenze e funzioni)

1. All'Agenzia regionale per la mobilità sono attribuite le seguenti competenze e funzioni:

a) formulare specifiche proposte finalizzate:

- allo sviluppo ed al miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale;
- al soddisfacimento della domanda di mobilità sul territorio regionale;

b) studiare l'evoluzione della mobilità regionale e delle modalità di svolgimento dei servizi, proponendo miglioramenti alle condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative all'erogazione dei servizi stessi;



Am

[Handwritten mark]

- c) studiare l'organizzazione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra di loro e in rapporto con la mobilità privata, nonché dell'organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani ed ai relativi sistemi di informazione e controllo;
- d) svolgere attività di supporto a favore degli EE.LL. per gli adempimenti di rispettiva competenza in materia di T.P.L.;
- e) contribuire, previa specifica richiesta degli Enti rispettivamente competenti, alla predisposizione dei Piani Provinciali di Bacino e dei Piani Urbani del Traffico.

Art. 3

(Direzione politica dell'attività)

1. E' istituito il Comitato di Direzione dell'Agenzia regionale per la Mobilità preposto alla direzione politica ed all'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività dell'Agenzia suddetta.
 2. Tale organismo è presieduto dall'Assessore regionale ai trasporti ed è composto dai Presidenti delle Province o loro delegati ed dal Sindaco del Comune di Roma o suo delegato e da due rappresentanti dell'ANCI regionale. Ciascuno dei suddetti componenti viene designato dall'Ente rappresentato e viene nominato con atto della Giunta Regionale.
- Alle riunioni del Comitato di direzione partecipano anche il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti nonché il Direttore del Comitato Tecnico di cui all'art. 4.

3. Il Comitato di Direzione emana direttive allo scopo di :

- coordinare la programmazione nel settore del trasporto con la programmazione economica regionale;
- coordinare l'attuazione della legge regionale n. 30/98.

Il Comitato inoltre ha il compito di:

- a) esprimere pareri in relazione agli schemi di legge in materia di trasporto pubblico locale, per il conseguimento degli obiettivi finalizzati al miglioramento della mobilità;
- b) esprimere pareri in merito alla politica tariffaria per contribuire al raggiungimento dell'equilibrio dei bilanci aziendali;
- c) esprimere pareri in relazione all'utilizzazione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento degli investimenti;
- d) di dare direttive per lo svolgimento della attività dell'Agenzia.

Art. 4

(Comitato Tecnico)

1. Per lo svolgimento dell'attività di Direzione tecnica dell'Agenzia è istituito un Comitato tecnico così composto:

- a) il Direttore ovvero il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti con funzioni di coordinamento;
- b) un Dirigente della Regione Lazio;
- c) cinque dirigenti in rappresentanza delle rispettive Province, designati dai Presidenti;
- d) un dirigente in rappresentanza del Comune di Roma, designato dal Sindaco del Comune stesso;
- e) un dirigente in rappresentanza dell'ANCI regionale, designato dalla predetta Associazione;

- f) tre esperti esterni, dotati di riconosciuta professionalità e competenza nel settore.
2. Il direttore di cui al comma 1 lettera a) e gli esperti esterni di cui alla lettera f) sono nominati dalla Giunta Regionale, mediante valutazione dei curricula, e con essi vengono stipulati appositi contratti triennali di diritto privato a tempo determinato.
 3. I dirigenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 vengono nominati con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dei rispettivi Enti.
 4. Il personale di cui al precedente comma, distaccato presso l'Agenzia, rimane nei rispettivi ruoli organici di provenienza ed i relativi oneri sono a carico delle Amministrazioni di provenienza.
 5. Il Comitato tecnico può avvalersi della consulenza e del supporto di Istituti universitari. Il rapporto è disciplinato da apposita convenzione, stipulata con la Giunta Regionale, su richiesta del Comitato di cui all'art. 3.
 6. Il Dirigente di cui alla lettera b) è nominato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità.
 7. Al Direttore del Comitato tecnico di cui alla lettera a) spetta un compenso pari alla retribuzione complessiva prevista per il Dirigente di Area della Regione Lazio. Agli esperti esterni previsti alla lettera f) spetta un compenso pari alla retribuzione del Dirigente di servizio della Regione Lazio.
 8. Gli oneri per il Direttore e gli esperti esterni sono a carico della Regione Lazio e gravano a partire dall'esercizio 1999, sullo stanziamento di cui all'art. 30, comma 7, della l.r. n. 30/98.

Art.5

(Attività dell'Agenzia e modalità di funzionamento)

1. L'Agenzia svolge l'attività e le funzioni riportate nell'art. 2. Essa inoltre attua tutte le direttive del Comitato di Direzione di cui all'art. 3.

Ogni semestre l'Agenzia presenta alla Giunta regionale e agli EE.LL. una relazione dettagliata contenente l'attività svolta, lo stato della mobilità regionale ed eventuali proposte riguardanti gli obiettivi perseguibili a breve, a medio ed a lungo termine.

Art. 6

(Collaborazioni con il Comitato di direzione tecnica)

1. Per il funzionamento e lo svolgimento dei propri compiti il Comitato di direzione tecnica si avvale della collaborazione di personale della Regione, degli Enti Locali rappresentati nel Comitato stesso e di personale dipendente da imprese o loro associazioni operanti nel settore del trasporto pubblico, comandato o distaccato, entro il limite di dieci unità complessive.

2. Il livello e la qualifica del personale da distaccare vengono stabiliti dal Comitato di Direzione.

3. Il personale di cui al comma 1, distaccato presso l'Agenzia, rimane nei rispettivi ruoli organici di provenienza ed i relativi oneri sono a carico delle Amministrazioni di provenienza.

EC/agenzia/sp